

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 maggio 2012, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;

Vista la legge regionale 22 aprile 2011, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3916 del 29 maggio 2012

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti).”.

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti), al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevede che in ogni sede della Regione Piemonte sia disponibile una infrastruttura di rete Wireless fruibile gratuitamente dal pubblico.

2. Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi è promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di consentirne l'uso a tutti coloro che accedono a vario titolo ad una sede regionale con un qualsiasi dispositivo che disponga di scheda di rete *wireless*.

Art. 2.

(Gestore del Servizio)

1. La Regione Piemonte si avvale per la fornitura della connettività necessaria all'erogazione del servizio del CSI Piemonte che è in possesso di Autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

2. L'area di copertura comprende tutte le sedi della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Disponibilità del Servizio)

1. Non è prevista l'identificazione preventiva degli utenti che accedono al servizio.
2. Il servizio è disponibile all'interno delle sedi della Regione Piemonte.
3. Il servizio è gratuito e non limitato nel tempo.
4. Il servizio è erogato in modalità *best effort*, senza alcuna garanzia di conformità del servizio a livelli minimi o standard di qualità.
5. Apposita cartellonistica apposta all'ingresso delle sedi regionali avvisa della disponibilità del servizio.
6. Il servizio è costantemente monitorato; in caso si rilevi un utilizzo non congruente con gli obiettivi fissati la Regione Piemonte ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione.
7. In particolare:
 - a) il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati del traffico e dell'attività svolte dalle utenze durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa;
 - b) il gestore del servizio non può associare tali dati ai nomi degli utenti ma solo all'indirizzo MAC, identificativo univoco della scheda di rete *wireless* del loro terminale;
 - c) in qualunque momento si renda necessario la Regione Piemonte è pronta ad introdurre un sistema di identificazione che associ i dati di navigazione all'utilizzatore reale.

Art. 4.

(Perimetro del Servizio)

1. Il servizio consente di:
 - a) navigare in internet;
 - b) inviare e ricevere posta elettronica;
 - c) utilizzare servizi di messaggistica;
 - d) utilizzare applicazioni che necessitano di connettività internet.
2. Il servizio non consente l'utilizzo di programmi finalizzati allo scambio di file in modalità *peer to peer* o affine.
3. La Regione si riserva la possibilità di applicare alla rete appositi strumenti di filtro che bloccano i siti ritenuti in contrasto con le finalità pubbliche del servizio.

Art. 5.

(Norme di utilizzo del servizio)

1. Ogni singolo utente è responsabile dell'attività espletata tramite il proprio terminale.
2. L'utente si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente.
3. L'utente si impegna in particolare a:
 - a) non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, informativi telematici non espressamente richiesti;
 - b) non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
 - c) assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
 - d) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico ed alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;
 - e) non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio;
 - f) riconoscere che l'Amministrazione regionale e il gestore del servizio non sono responsabili in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;

- g) assumersi ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;
- h) implementare, sul proprio terminale, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici o simili;
- i) sollevare l'Amministrazione regionale ed il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio o per tramite di esso.
- l) riconoscere che la Regione Piemonte non risponde dei danni di qualsiasi natura (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati e perdite di altra natura) subiti dall'utente e da qualsiasi soggetto terzo, derivanti da o comunque connessi all'uso o al mancato uso del servizio, inclusi ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e interruzione nell'erogazione del servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo vengono visualizzate sul terminale dell'utente all'atto dell'accesso al servizio; l'utente è tenuto alla formale accettazione delle stesse attraverso modalità telematiche.

Art. 6.

(Trattamento dati personali. Informativa)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si stabilisce quanto segue:

a) il titolare del trattamento dei dati è la struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi;

b) le finalità del trattamento consistono nell'erogazione del servizio e negli adempimenti di legge, regolamentari e comunitari, nonché alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate;

c) i dati personali che Regione Piemonte acquisisce nel corso dell'erogazione del servizio sono trattati per lo svolgimento delle attività necessarie o comunque strumentali alla fornitura del servizio stesso;

e) i dati personali non sono comunicati a terzi; qualora richiesti e devono comunque essere resi disponibili al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, all'Autorità giudiziaria ed alla Polizia giudiziaria;

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 7.

(Revoca del servizio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di infrazioni al presente regolamento o alla normativa vigente, in caso di violazioni l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere il servizio senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico.

Art. 8.

(Norma finale)

1. Ulteriori modalità applicative ed istruzioni tecniche relative alla gestione ed al funzionamento del servizio sono stabilite con apposito provvedimento a cura della struttura regionale competente in materia di Sistemi informativi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 maggio 2012.

Roberto Cota